



## Cos'è CIRCE?

Dal 2 gennaio 2015 è attivo "CIRCE" il catasto unico degli impianti termici e dei Rapporti di Controllo di Efficienza Energetica della Regione del Veneto, istituito con D.G.R.V. 2569/2014, previsto dalle Direttive Europee e dalla normativa nazionale sull'efficienza energetica e la tutela dell'ambiente.

È un sistema telematico al quale possono accedere gratuitamente, previo accreditamento, le imprese iscritte alla Camera di Commercio ed abilitate ad operare sugli impianti termici. Con tale sistema on-line le imprese possono registrare gli impianti, aggiornare i libretti e trasmettere alla Regione i Rapporti di Controllo di Efficienza Energetica; inoltre le Province ed i Comuni possono controllare la corretta conduzione ed efficienza degli impianti termici, mentre i cittadini possono consultare, controllare ed all'occorrenza anche stampare il proprio libretto digitale costantemente aggiornato, senza necessità di registrazione, ma utilizzando solamente i codici forniti dal manutentore.

settembre 2016

## Autorità Competenti per il controllo di efficienza energetica

PROVINCIA DI VERONA

COMUNI:

VERONA

VILLAFRANCA DI VERONA

Direzione Ricerca Innovazione ed Energia  
Fondamenta Santa Lucia Cannaregio, 23  
30121 Venezia

per informazioni

e-mail: [infoenergia@regione.veneto.it](mailto:infoenergia@regione.veneto.it)

[www.regione.veneto.it/web/energia](http://www.regione.veneto.it/web/energia)

"Regolamento impianti termici"

Direzione ICT ed Agenda Digitale  
Parco Scientifico e Tecnologico VEGA  
Palazzo Lybra - Via Pacinotti, 4  
30175 VENEZIA - MARGHERA

per informazioni

e-mail: [sistemi.informativi@regione.veneto.it](mailto:sistemi.informativi@regione.veneto.it)



Camera di Commercio  
Verona

In collaborazione con:

ASSOIMPRESSE  
ASSOCIAZIONE DELLE PICCOLE E MEDIE IMPRESE



Associazione degli Artigiani  
e delle Piccole Imprese  
della Provincia di Verona



“Per stampare correttamente il volantino  
selezionare “stampa fronte/retro, lato corto”



REGIONE DEL VENETO

## GLI IMPIANTI TERMICI: CONTROLLI E ADEMPIMENTI LEGISLATIVI

## UN VANTAGGIO PER L'ECONOMIA FAMILIARE E L'AMBIENTE



### PERCHÉ EFFETTUARE IL CONTROLLO DEL TUO IMPIANTO DI RISCALDAMENTO E CONDIZIONAMENTO ESTIVO ?

#### • **CONSUMI MENO**

L'impianto di riscaldamento ed il condizionatore sempre efficienti fanno risparmiare.

#### • **SEI PIÙ SICURO**

Un impianto periodicamente controllato da una ditta abilitata è più affidabile.


#### • **RIDUCI L'INQUINAMENTO**

In quanto i fumi sono più puliti e meno saturi di polveri sottili per i generatori a combustione e riduci i consumi estivi per gli impianti di condizionamento.

#### • **EVITI LE SANZIONI**

I controlli e la manutenzione sono espressamente previsti dal D.P.R. 74/2013 ed i Responsabili di impianto che non provvedono sono soggetti a sanzione amministrativa ai sensi del D.Lgs. 192/2005, art. 15.

## L'impianto termico



### Cosa si intende per impianto termico?

La normativa definisce impianto termico un impianto tecnologico destinato ai servizi di climatizzazione invernale ed estiva delle abitazioni, dei negozi e degli uffici; non sono impianti termici gli impianti destinati alla sola produzione di acqua calda ad uso igienico sanitario o gli impianti prevalentemente dedicati al ciclo produttivo o alla climatizzazione di depositi, locali tecnologici, celle frigorifere per la conservazione delle merci, sale server ecc.

### Gli impianti con caldaie a gas o gasolio sono impianti termici?

Non solo, sono compresi i caminetti e le stufe a legna/pellet con potenza al focolare complessiva maggiore o uguale a 5 kW ed anche i condizionatori estivi fissi di qualsiasi potenza utile, per i quali è obbligatorio il libretto di impianto.

### Chi è il Responsabile dell'impianto termico?

Il Responsabile di un impianto termico è sempre una persona fisica e può essere, a seconda delle situazioni, il Proprietario, l'Occupante (il legale rappresentante in caso di persona giuridica), il Locatario, l'Amministratore di Condominio, il Terzo Responsabile.

### Quali sono le responsabilità del Responsabile dell'impianto termico?

È responsabile della corretta conduzione dell'impianto nel rispetto delle disposizioni di legge vigenti in materia di efficienza energetica, sicurezza e tutela dell'ambiente.

### Ci sono limiti all'esercizio invernale degli impianti e valori limite di temperatura ambiente?

#### Riscaldamento invernale:

nella **Zona Climatica E – Pianura** esistono le seguenti limitazioni: 14 ore giornaliere, tra le ore 5 e le ore 23, dal 15 ottobre al 15 aprile.

**18°C + 2°C** di tolleranza per gli edifici adibiti ad attività industriali, artigianali e assimilabili

**20°C + 2°C** di tolleranza per tutti gli altri edifici

#### Climatizzazione estiva:

**26°C – 2°C** di tolleranza per tutti gli edifici.

Il **Responsabile dell'impianto termico** deve garantire il rispetto dei limiti di esercizio e dei valori limite della temperatura degli ambienti: i limiti non si applicano a particolari strutture pubbliche e private, individuate dagli artt. 3 e 4 del D.P.R. 74/2013.



## Il libretto di impianto



### Il Libretto di impianto termico è obbligatorio?

Sì, tutti gli impianti termici sia nuovi sia esistenti devono essere dotati del nuovo libretto d'impianto, approvato dalla Regione del Veneto con la D.G.R.V. 1363/2014.

### Chi compila il Libretto di impianto?

Per gli impianti nuovi deve provvedere l'installatore, per quelli esistenti provvede il manutentore.

### Quanti Libretti sono necessari in una abitazione?

Il numero dei libretti dipende da come sono realizzati gli impianti e sarà stabilito dall'installatore o dal manutentore seguendo le istruzioni del Libretto di impianto vigente in Veneto, ad esempio: se in una abitazione ci sono: riscaldamento con termosifoni, condizionatore estivo ed una stufa a pellet da 5 kW servono tre libretti distinti. Se invece c'è un impianto combinato che riscalda e raffresca l'abitazione, è necessario un solo Libretto che viene aggiornato da una sola impresa manutentrice dell'impianto.



## La manutenzione dell'impianto termico

### Chi stabilisce cosa fare e quando?

Il D.P.R. 74/2013, art.7 prevede, per gli impianti nuovi, che l'installatore indichi per iscritto le manutenzioni necessarie e la loro periodicità compilando le apposite schede del Libretto a seconda della tipologia di impianto (11.0.1, 11.0.2, 11.0.3, 11.0.4). Per gli impianti esistenti alla data del 15 ottobre 2014, è il manutentore che provvede in occasione del primo intervento.

### Il rispetto della periodicità della manutenzione è obbligatorio?

Sì è obbligatorio e la non effettuazione della manutenzione periodica comporta sanzione amministrativa a carico del Responsabile di impianto.

### Chi può fare la manutenzione?

La manutenzione ordinaria e periodica è effettuata solo da imprese aventi i requisiti previsti dal Decreto Ministeriale 37/2008 ed iscritte alla Camera di Commercio.



## Il controllo dell'efficienza energetica

### Il controllo di efficienza energetica, ogni quanto va effettuato?

Il D.P.R. 74/2013, art.8, prevede che sia effettuato il controllo di efficienza energetica dei componenti dell'intero impianto ad ogni manutenzione periodica, in caso di nuova installazione e dopo interventi che possano modificare l'efficienza energetica dell'impianto. Al termine delle operazioni di controllo di efficienza energetica dei componenti dell'impianto, l'installatore o il manutentore compila sempre il rapporto di controllo di efficienza energetica che deve firmare, consegnare al Responsabile di impianto ed entro i successivi 30 giorni trasmettere alla Regione per via telematica, con cadenza legata alla tipologia dell'impianto.

### Quali impianti devono fare il controllo di efficienza energetica?

Il controllo di efficienza energetica riguarda gli impianti di climatizzazione invernale con potenza utile nominale maggiore o uguale ai 10 kW e gli impianti di climatizzazione estiva con potenza utile nominale maggiore o uguale ai 12 kW. Sono attualmente esclusi dal controllo di efficienza energetica, ma non dalla manutenzione e dal libretto, gli impianti di climatizzazione estiva e gli impianti alimentati esclusivamente con fonti rinnovabili, che comprendono le biomasse tra cui la legna da ardere, il cippato, il pellet ed i bricchetti.

### Chi deve inviare i documenti alla Regione?

I documenti devono essere inviati solo dagli installatori e manutentori abilitati esclusivamente attraverso il catasto elettronico CIRCE istituito dalla Regione del Veneto. Il Responsabile dell'impianto, quindi, non dovrà inviare nulla.

### Qual è il ruolo delle Province e dei Comuni?

Rimangono in capo alla Provincia ed ai Comuni con più di 30.000 abitanti gli accertamenti sui rapporti di efficienza energetica inseriti nel catasto regionale CIRCE e le ispezioni sul rendimento energetico degli impianti nel proprio territorio.

### Il bollino caldaia o bollino verde esiste ancora? Le ispezioni si devono pagare?

Attualmente in Veneto il bollino caldaia non esiste. Le ispezioni non si devono pagare. Istituire un contributo a carico dei Responsabili di impianto, analogo all'ex bollino caldaia, è una esclusiva competenza della Regione del Veneto.

### Il Responsabile dell'impianto può consultare il proprio libretto?

Sì, senza necessità di registrazione, utilizzando solamente i codici catasto e chiave generati dall'installatore/manutentore e consegnati al Responsabile dell'impianto.

Per la consultazione: <http://www.regione.veneto.it/web/energia> "Regolamento impianti termici".

